

*Contratto di utenza, contestazione sull'ammontare del corrispettivo, provvedimenti d'urgenza e ordine di riallaccio o inibizione del minacciato slaccio*

Tribunale Oristano, ord. 27 aprile 2015 (Giud. Angioi)

**Contratto di utenza – contestazione sull'ammontare del corrispettivo – provvedimenti d'urgenza – ordine di riallaccio o inibizione del minacciato slaccio – condizioni**

*Con riferimento al contratto di utenza, se è sospesa la fornitura per mancato pagamento del corrispettivo e l'utente, nel chiedere d'urgenza un ordine di riallaccio o un'inibizione del minacciato slaccio, nega la propria morosità, contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può invitarlo al pagamento della somma non controversa, concedendogli un termine per pagarla, e solamente in caso di mancato pagamento il giudice rigetta la domanda cautelare; la accoglie, invece, se la somma non controversa è stata pagata. Resta fermo, in ogni caso, che ciascuna delle parti conserva la facoltà di agire in via ordinaria per far valere il proprio diritto, assumendo così anche il rischio connesso all'onere di una prova piena delle proprie ragioni.*

*Pertanto, in caso di contestazione sull'ammontare del corrispettivo, da parte dell'utente, con la denuncia di un consumo anormale in un certo periodo di tempo, il giudice valuta se la somma non contestata, riconosciuta come dovuta e pagata, eventualmente anche nel corso del giudizio cautelare, appaia sufficiente, in conformità del principio di buona fede, non già a sanare la morosità, bensì a escludere, provvisoriamente, la legittimità della sospensione dell'esecuzione del contratto; questione da risolvere in modo pronto, alla stregua di una valutazione necessariamente sommaria, formulando un giudizio probabilistico, di mera verosimiglianza del diritto, tenuto conto del presumibile consumo da parte dell'utente.*

*omissis*

**Fatto e diritto**

Con ricorso depositato il 16 febbraio 2015, I. C., premesso di essere titolare di un'utenza idrica relativa a un locale adibito a salone per parrucchiera, sito in O., via M. n. o, rifornita da A. s.p.a., gestore del servizio idrico, ha chiesto inibirsi a quest'ultima, in via d'urgenza, il minacciato slaccio dalla rete dell'utenza in questione.

La ricorrente ha esposto che la società resistente, in data 18 agosto 2010, aveva emesso una fattura, a saldo, dell'importo di Euro 9.482,54, in relazione a un consumo anomalo, dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2010, di oltre 3.791 mc, pari a circa 843 mc per anno; che il volume conteggiato era imputabile a un malfunzionamento del contatore, effettivamente sostituito in data 7 settembre 2010; che nella successiva fattura, emessa in data 3 novembre 2014, era indicato un consumo di appena un terzo

rispetto alla precedente lettura, pari a 287 mc per anno, senza alcuna modifica delle abitudini di consumo; che la ricorrente aveva presentato alla società resistente lo speciale reclamo previsto dal regolamento del servizio idrico integrato e dalla carta dei servizi, nonché la domanda di conciliazione prevista dall'accordo concluso tra la stessa società e le associazioni dei consumatori, istanze ignorate; che la società resistente, dato preavviso dello slaccio il 13 gennaio 2015, aveva incaricato i fontanieri di eseguirlo, nonostante la ricorrente avesse provveduto, nel frattempo, al pagamento della somma di Euro 1.958,86, in riferimento al periodo in contestazione, e ne avesse dato comunicazione via PEC; che la società resistente aveva lasciato intendere che lo slaccio, per il momento non eseguito, era solo rinviato; che la ricorrente, in seguito, aveva provveduto al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 500,00, sempre in riferimento al periodo in contestazione, per un importo complessivo di Euro 2.598,86, determinato secondo i consumi idrici reali.

La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il comportamento della società resistente costituiva una violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché delle condizioni del regolamento del servizio idrico integrato e della carta dei servizi, che prescrivono letture bimestrali e fatture a saldo semestrali, e che dalla sospensione del servizio deriverebbe un grave danno per l'attività artigianale da lei esercitata e per le lavoratrici alle sue dipendenze.

Si è costituita in giudizio A. s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda.

La società resistente ha replicato che la fattura contestata era stata emessa, a saldo, in seguito a una lettura del contatore, sostituito il 7 settembre 2010 in occasione del periodico rinnovamento dei misuratori, sebbene funzionante; che la fattura contestata e le successive, emesse il 29 aprile 2014 e l'11 luglio 2014, erano state pagate solo parzialmente; che a fronte del mancato pagamento dei consumi d'acqua, con conseguente morosità, era stato dato preavviso di distacco.

La società resistente ha sostenuto, in particolare, che se da un lato sono previste periodiche letture e fatture, dall'altro lato è posto a carico dell'utente l'obbligo di verificare i consumi e comunicare le letture, e che il pregiudizio lamentato potrebbe essere evitato dalla ricorrente provvedendo al pagamento delle somme dovute.

Il Giudice, con decreto pronunciato in data 21 febbraio 2015 *inaudita altera parte*, ha inibito lo slaccio dalla rete idrica dell'utenza in questione, in ragione del fatto che la ricorrente, nel contestare l'ammontare del debito, aveva provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta, congrua rispetto ai consumi successivi alla sostituzione del contatore, nonché sul presupposto dell'attualità e irreparabilità del pregiudizio per l'attività economica esercitata nel locale rifornito.

\*\*\*

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

In tema di contratto di somministrazione, l'art. 1564 c.c. riconosce alle parti il diritto di chiedere la risoluzione del contratto se l'inadempimento relativo a singole prestazioni è di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti; l'art. 1565 c.c., letto *a contrario*, autorizza il somministrante alla sospensione delle prestazioni nei confronti della parte avente diritto alla somministrazione che si sia resa inadempiente, anche senza preavviso se l'inadempimento è di non lieve entità. Si tratta di formule che costituiscono applicazioni

particolari delle corrispondenti norme dettate, in generale, per i contratti con prestazioni corrispettive: l'art. 1455 c.c., per cui un inadempimento di non scarsa importanza giustifica la risoluzione del contratto, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente; l'art. 1460 c.c., per cui un inadempimento giustifica, in autotutela, il rifiuto dell'esecuzione del contratto, avuto riguardo alle circostanze e pur sempre secondo buona fede.

In altri termini, è necessario preservare l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, poiché la violazione degli obblighi nascenti dal contratto rende intollerabile, per la parte non inadempiente, l'esecuzione del contratto stesso e, pertanto, legittimo il rifiuto della propria prestazione ovvero, se trattasi di prestazioni continuate o periodiche, la sospensione dell'esecuzione. In ogni caso, la tutela è sottoposta alla condizione di un comportamento non contrario a buona fede, il principio generale che governa l'esecuzione dei contratti.

Anche con riferimento ai contratti di utenza pubblica, aventi ad oggetto la fornitura di beni essenziali, prestati in regime di pubblico servizio, i quali possono inquadrarsi nello schema tipico del contratto di somministrazione, è ammesso in giurisprudenza, in linea di principio, che il fornitore possa reagire all'inadempimento dell'utente opponendo l'*exceptio inadimpleti contractus*, con conseguente sospensione della fornitura, che resta legittima finché permane la situazione di inadempienza (Cass. n. 9624/1997, in fattispecie relativa al contratto di utenza telefonica). Al genere menzionato appartiene anche il contratto di utenza idrica, avente ad oggetto l'erogazione, verso il pagamento di un corrispettivo, del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua e la depurazione dei reflui (Cass. sez. un. n. 520/2000).

Ciò chiarito sul piano sostanziale, si incontra una particolare questione di tipo processuale, poiché in relazione alle controversie sorte intorno all'esecuzione dei contratti di somministrazione non è previsto un mezzo sommario di tutela analogo al procedimento per convalida di sfratto, che il locatore può promuovere per conseguire speditamente un titolo esecutivo per il rilascio, in ragione del fatto che il somministrante ben può tutelarsi in modo autonomo, semplicemente sospendendo l'esecuzione del contratto finché la morosità persiste; in tal caso, l'iniziativa giudiziale non può che essere assunta dall'utente, invocando la tutela d'urgenza, in presenza delle relative condizioni, mediante la richiesta di un provvedimento dal contenuto anticipatorio, secondo le circostanze ordinatorio del riallaccio o inibitorio del minacciato slaccio.

La diversità, quanto all'iniziativa e ai presupposti, non toglie la comune ragione di fondo, costituita dall'esigenza di procedere a una cognizione sommaria dei diritti contrattuali delle parti, che giustifica l'applicazione analogica della regola enunciata dall'art. 666 c.p.c., siccome espressiva di un principio generale dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che se è sospesa la fornitura per mancato pagamento del corrispettivo e l'utente nega la propria morosità, contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può invitarlo al pagamento della somma non controversa, concedendogli un termine per pagarla, e solamente in caso di mancato pagamento il giudice rigetta la domanda cautelare; la accoglie, invece, se la somma non controversa è stata pagata. Resta fermo, in ogni caso, che ciascuna delle parti conserva la facoltà di agire in

via ordinaria per far valere il proprio diritto, assumendo così anche il rischio connesso all'onere di una prova piena delle proprie ragioni.

Siffatta regola di giudizio, tratta dal sistema e idonea a realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, non incontra alcun ostacolo all'inserimento nella struttura del procedimento cautelare, ispirato, sia pur nell'imprescindibile rispetto del contraddittorio, alla più ampia libertà delle forme.

Ne consegue, per il caso di contestazione sull'ammontare del corrispettivo, che la questione fondamentale consiste nel valutare se la somma non contestata, riconosciuta come dovuta e pagata, eventualmente anche nel corso del giudizio cautelare, appaia sufficiente, in conformità del principio di buona fede, non già a sanare la morosità, bensì a escludere, provvisoriamente, la legittimità della sospensione dell'esecuzione del contratto; questione da risolvere in modo pronto, alla stregua di una valutazione necessariamente sommaria, formulando un giudizio probabilistico, di mera verosimiglianza del diritto, a maggior ragione per l'esigenza di evitare il pregiudizio temuto, presupposto della tutela cautelare.

È logico ritenere, a questo riguardo, da un lato, che la denuncia di un consumo anormale in un certo periodo di tempo, da parte dell'utente, al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma determinabile secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone; dall'altro lato, che è irrilevante la causa del lamentato eccesso nel consumo, se riconducibile a un vizio del contatore, a un'errata lettura o trascrizione oppure a una perdita occulta nell'impianto rifornito, questione di non pronta soluzione, con conseguente necessità di indagini tecniche, che costituiscono atti di istruzione non indispensabili nel giudizio cautelare e da disporsi nell'eventuale giudizio di merito.

In quella sede, peraltro, deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. n. 10313/2004 e Cass. n. 17041/2002).

È da osservare, infine, che l'enunciato criterio presuntivo è analogo a quello posto da una specifica disposizione, eterointegrativa del contratto d'utenza, contenuta nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'Autorità d'ambito, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici, sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B.35).

Svolta questa premessa d'ordine generale, nella fattispecie, sussistono sufficienti elementi di prova per ritenere pagata una somma idonea a escludere la legittimità della sospensione della fornitura, che sarebbe contraria a buona fede.

Risulta, infatti, che la ricorrente, in relazione al periodo in contestazione, dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2010, a fronte della richiesta di pagamento della somma di Euro 9.482,54, con fattura emessa, a saldo, in data 18 agosto 2010 (doc. n. 1, in fasc. ricor.), ha pagato la complessiva somma di Euro 2.458,86 (v. doc. nn. 6 e 9, in fasc. ricor.), dopo aver regolarmente pagato gli importi recati dalle fatture già emesse, in acconto su quanto dovuto per il medesimo periodo, come è pacifico tra le parti (v. mem. dif., p. 2).

Risulta, peraltro, che la ricorrente, in relazione al periodo immediatamente successivo, fino alla sostituzione del contatore, dal 30 giugno 2010 al 7 settembre 2010, a fronte della richiesta di pagamento della somma di Euro 2.696,29, con fattura emessa, in acconto, in data 29 aprile 2014 (v. doc. n. 5, in fasc. resist.), ha pagato, finora, la somma di Euro 539,26 (v. doc. n. 7, in fasc. resist.), perché, come ha affermato con gli scritti conclusivi, senza essere specificamente contraddetta dalla controparte, l'importo è destinato a essere pagato per intero sulla base di un piano di rateizzazione. Delle successive fatture, infine, una è stata interamente pagata e le altre non sono ancora scadute, come si evince dall'estratto conto prodotto dalla società resistente (v. doc. n. 7, in fasc. resist.). Non v'è motivo, pertanto, di includere, tra le somme addebitate, gli importi relativi a quest'ultimo periodo.

Ora, la fattura emessa il 18 agosto 2010 riporta un consumo di 3791 mc riferito a un periodo di mesi 54 (v. doc. n. 4, in fasc. resist.), mentre la successiva fattura, non contestata, emessa il 29 aprile 2014 riporta un consumo di 858 mc riferito a un periodo di mesi 36 (v. doc. n. 5, in fasc. resist.). Da quest'ultima, si ricava un consumo mensile di circa 24 mc, che diviene pari a 1296 mc se moltiplicato per un numero pari ai mesi di durata del periodo in contestazione, così ottenendo un risultato equivalente a circa un terzo del consumo indicato nella fattura in questione.

Posto che il conteggio allegato dalla ricorrente non è stato specificamente contestato dalla società resistente e, comunque, tenuto conto che a un consumo più alto corrisponde un corrispettivo progressivamente maggiore, in applicazione di una tariffa superiore per l'eccedenza, può concludersi, ragionevolmente, nel senso della sostanziale congruità, rispetto alla somma pretesa dalla società resistente, pari a Euro 9.482,54, della somma non controversa, pagata dalla ricorrente prima dell'introduzione del giudizio, pari a Euro 2.458,86, come tale idonea a escludere la legittimità della sospensione del servizio idrico.

Venendo all'altra condizione della tutela d'urgenza, come questo Tribunale ha avuto modo di osservare, secondo l'interpretazione più ragionevole e sistematicamente conforme ai principi generali della tutela giurisdizionale dei diritti, la nozione di irreparabilità del pregiudizio, se per un verso non può intendersi in senso tanto ristretto da rendere impossibile il ricorso alla tutela cautelare, essendo sempre concepibile, in astratto, una qualche forma di riparazione posteriore alla lesione, per altro verso nemmeno può estendersi in modo tale da ammettere la concessione dei provvedimenti cautelari in ogni caso, senza distinzione.

Il pregiudizio temuto, dunque, può dirsi irreparabile, come tale in grado di giustificare la cautela, in presenza, se non di una vera e propria impossibilità di reintegrazione, *a posteriori*, nella posizione soggettiva violata, almeno di un'estrema difficoltà di accertamento del danno nel suo preciso ammontare. Di conseguenza, un minacciato pregiudizio di

carattere patrimoniale non è da considerare irreparabile ogni qual volta sia pur possibile ottenere, nel futuro giudizio di merito, un risarcimento per equivalente, laddove è concedibile la tutela d'urgenza nei soli casi in cui il danno economico si accompagna inscindibilmente alla lesione di un interesse non patrimoniale ovvero, comunque, il danno si presenti di non pronta liquidazione, per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari (Trib. Oristano, ord. 3 aprile 2015).

Ciò premesso, avuto riguardo alla richiesta della ricorrente, è ravvisabile, in tutta evidenza, un pregiudizio imminente e irreparabile, che le deriverebbe dall'esecuzione del minacciato slaccio, destinato a protrarsi per tutto il tempo a lei occorrente a far valere il suo diritto nel giudizio di merito.

Poiché non è controverso tra le parti che ella esercita la propria attività artigianale di parrucchiera nel salone cui si riferisce l'utenza idrica in questione, il pericolo richiesto dalla norma è da presumere *in re ipsa* nella privazione dell'approvvigionamento d'acqua, che sarebbe radicalmente incompatibile con le più elementari esigenze della produzione e renderebbe assolutamente inevitabile la chiusura dell'esercizio, con gravi conseguenze nella sfera giuridica della titolare, senza dubbio prossime e irrimediabili, nel senso dianzi precisato, per il nocimento al buon nome e la perdita dell'avviamento commerciale.

Sussistono, in definitiva, le necessarie condizioni ai fini della concessione della richiesta tutela d'urgenza, restando assorbite le ulteriori questioni dibattute tra le parti.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della complessiva attività prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- 1) conferma il decreto pronunciato prima della convocazione della società resistente;
- 2) condanna la società resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento, che liquida complessivamente in Euro 2.637,00, di cui Euro 2.190,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.

Oristano, 27 aprile 2015.

Il Giudice

(dott. Antonio Angioi)